

**Consiglio di Stato, III Sezione, 17 febbraio 2016, n. 642**

Va rimessa all'Adunanza Plenaria la questione concernente la questione della perdurante vigenza, o meno, dell'ipotesi particolare del silenzio assenso in materia di richiesta di nulla osta preventivo dell'Ente parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco, prevista dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che, nell'innovare l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

Infatti, si registra un contrasto interpretativo tra due opposte interpretazioni:

- a) secondo un primo indirizzo (Sesta Sezione, sentenze n. 6591 del 2008 e n. 3047 del 2014, la tesi della perdurante operatività del meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 13 troverebbe conferma nella formulazione letterale dell'art. 20, comma 4, legge n. 241 del 1990, in base al quale "le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, e paesaggistico e l'ambiente";
- b) secondo una diversa opinione (Quarta Sezione, 28 ottobre 2013, n. 5188), non si può far ricorso al principio di specialità che postula l'equivalenza tra le norme stesse, ma deve necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente; donde l'evidenza della inapplicabilità alla materia della tutela ambientale, in forza dell'intervento dell'art. 20 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 80/2005.